



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Il Direttore Generale

Prot. n. 99774

Lagonegro, lì 21/08/2012

Ai Direttori dei PP.00

Ai Direttori delle USIB

Ai direttori dei dipartimenti:

Prevenzione salute umana

Prevenzione benessere animale

Emergenza-urgenza

Salute mentale

Ospedalieri

U.O.C. Farmaceutica territoriale

U.O.C. Farmaceutica Ospedaliera

U.O.C. Amministrative

U.O.C. S.I.A.

e.p.c. Al Sig. Direttore Sanitario

Al Sig. Direttore Amministrativo

A tutto il personale dirigente e del comparto (a mezzo sito aziendale)

Oggetto: D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 e L.R. n. 16 dell'8.8.2012. Assestamento bilancio. Attuazione.

Come è noto sono entrate in vigore le norme del DL 95/2012 convertito nella L. 135 del 7.8.2012 e la L.R. n. 16 dell'8.8.2012 che dettano una serie di norme in materia sanitaria di immediata applicazione che qui si riportano sinteticamente.

Assistenza farmaceutica (art. 15 comma 11 bis del DL 95/2012).

Obbligo per i medici di prescrivere (fatti salvi i pazienti cronici) per i trattamenti dove sono disponibili più medicinali equivalenti il solo denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. E' possibile, previa sintetica motivazione, indicare la denominazione del farmaco.

Appare evidente che questa possibilità di deroga deve considerarsi di natura eccezionale e pertanto la motivazione non può essere generica ma, pur nella sinteticità, deve contenere elementi esaurienti atti a spiegare il perché della scelta. I responsabili delle UU.OO. interessate vigileranno sui comportamenti prescrittivi dei MMG, dei PLS, dei medici di continuità assistenziale e dell'emergenza -urgenza, nonché sugli specialisti ospedalieri.

Il Direttore Sanitario valuterà l'opportunità di fornire indicazioni più specifiche.

Contratti con i CEA (Art.15 comma 14 del DL 95/2012 ed Art. 23 della LR 16/2012).

La legge regionale, in applicazione della normativa nazionale, ha disposto la rideterminazione dei tetti dei contratti in essere con i centri accreditati, ivi comprese, le strutture riabilitative.

Le UU.OO. interessate vorranno provvedere ad una revisione dei contratti nel senso indicato della normativa.

Contratti per la fornitura di beni e servizi (art. 15 comma 13-14 del DL 95/2012).

E' prevista la riduzione (volumi ed importi) dei contratti di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi (con eccezione dei farmaci) nella misura del 5% nonché la rinegoziazione dei contratti i cui prezzi unitari si discostano significativamente dai prezzi di riferimento e la possibilità di recesso.

Adesione a convenzioni CONSIP (art. 15 comma 14 lett.d) DL 95/2012).

Certificazione dei crediti (art. 15 comma 25 DL 95/2012).

Misure anticorruzione (art. 1 comma 24 DL 95/2012).

Modifiche al codice degli appalti (art. 1 comma 5 DL 95/2012).

Modifiche alle relazioni sindacali (art. 2 commi 17-18-193 DL 95/2012).

Misure in materia di locazioni passive (art. 3 comma 1 e comma 7 DL 95/2012).

Riduzione parco auto (art. 5 comma 2 DL 95/2012).

Norme in materia di buoni pasto, ferie, consulenze (art. 5 commi 7-8-9- DL 95/2012).

Riduzione dei costi dei servizi di pagamento delle retribuzioni (art. 5 comma 10 DL 95/2012).

Misure in materia di valutazione del personale (art. 5 comma 11 DL 95/2012).

Contenimento della spesa del personale (art. 15 comma 21 DL 95/2012)

Limitazione trattamenti economici del personale convenzionato, norma interpretativa (art. 15 comma 25 DL 95/2012)

Riduzione dei posti letto (art. 15 comma 13 lett. C DL 95/2012).

La norma va applicata con riferimento a quanto previsto dal Piano regionale integrato della Salute 2012-2015 (pg. 112-113-114-115-116) cui bisogna dare attuazione con apposito provvedimento.

La Direzione Sanitaria provvederà, sentiti i dirigenti dei PP.OO., a dare attuazione alle predette disposizioni, ivi compreso quanto previsto per la residenzialità (pg. 196 e seg. Del Piano).

Di particolare interesse è a tal proposito quanto previsto dall'art. 20 comma 6 della L. R. 16/2012 in tema di standard di personale.

Misure in materia di personale del SSR (art. 19 e 20 della L.R. 16/2012).

Viene modificato il regime di blocco delle assunzioni nel senso che sono escluse dal blocco le assunzioni del personale dell'emergenza-urgenza ed il personale a tempo determinato (nei limiti per quest'ultimo, dell'80% della spesa sostenuta nell'anno precedente). Per poter assumere occorre l'autorizzazione regionale previa dimostrazione da parte dell'Azienda dell'avvenuta ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane già in servizio.

Ciò rende necessario che entro il prossimo 31 agosto i direttori dei PP.OO., delle USIB, del Dires, dei dipartimenti di prevenzione, producano una relazione con le misure adottate ed i risultati conseguiti che la Direzione sanitaria aziendale provvederà a riassumere e che formerà parte integrante del provvedimento di autorizzazione. Ciò anche al fine della deroga del 30% di cui al comma 2 del predetto art. 20. Viene altresì disposto la riduzione del 60%

della spesa per missioni rispetto a quella sostenuta nel 2009. Fa eccezione quella effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A tal proposito i Direttori dei dipartimenti di prevenzione provvederanno ad individuare quali sono i compiti ispettivi, la loro obbligatorietà e la loro periodicità. La restante attività dovrà essere rimodulata prevedendo periodicità tali da contenere i costi degli spostamenti ed ottimizzando l'utilizzo del personale (spostamento con unico mezzo di personale medico, e/o, veterinario e/o tecnico).

I costi per l'attività ispettiva svolta saranno certificati, ai fini della responsabilità erariale, dai direttori delle U.O.C. e dai direttori dei dipartimenti.

I direttori delle altre U.O. organizzeranno l'attività dei propri collaboratori in maniera da ridurre drasticamente i costi.

Centrale regionale di committenza (art. 21 L.R. 16/2012).

Viene istituita dall'1.10.2012 il Dipartimento interaziendale "Centrale di committenza".

Distretti socio-sanitari (art. 22 LR 16/20112).

Vengono dettate norme in materia di individuazione degli ambiti distrettuali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 1 della L.R. 12/2008.

Norme in materia di bilancio (art. 15-16-17-18-L.R. 16/2012).

Vengono modificate alcune disposizioni in materia di bilancio fissate dalla LR 34 del 1995.

Centro prevenzione cecità (art. 14 LR 16/2012).

Viene integrato l'art. 27 comma 1 della L.R. n. 26/2011.

Tirocini lavorativi ed assunzioni a t.d. dei lavoratori diversamente abili (art. 13 L.R. 16/2012).

Viene modificato la normativa dell'art. 20 della L.R. n. 26/2011.

Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo, per le rispettive competenze, detteranno ulteriori indicazioni operative in materia. Si confida nella massima collaborazione.

Gli argomenti suesposti saranno oggetto della prossima seduta del Collegio di direzione allargato che si terrà il 27 agosto prossimo.

Cordiali saluti

Mario Marra